

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, divieto delle udienze di mero rinvio, discussione ed immediata pronuncia della sentenza

Nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'[art. 111, 2° comma, Cost.](#) Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla [precisazione delle conclusioni](#), prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla [discussione orale](#), rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del [diritto di difesa](#).

NDR: in argomento Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006, Cass. n. 13708 del 12.6.2007 e Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008.

Tribunale di Roma, sentenza del 5.2.2019

...omissis...

omissis, ha chiesto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, di dichiarare la parziale prescrizione dei crediti Inps per contributi IVS sul reddito eccedenti il minimale e sanzioni (pari a complessivi € 8.882,72 per gli anni 2012 e 2013) di cui all'avviso di addebito *omissis*, notificatole in data 4.9.2018, e quindi di annullare parzialmente l'avviso stesso. Sarebbero prescritte tutte le pretese anteriori sino all'agosto 2013 e tuttavia la ricorrente non ha pagato, né si è offerta di pagare, neanche le somme (circa 3000,00 euro) dalla stessa riconosciute come dovute. Comunque dalla documentazione depositata dall'Inps emerge chiaramente che il termine di prescrizione (pacificamente quinquennale) è stato tempestivamente interrotto dalla lettera A.R. del 30.11.2015 e comunque, anche a voler ritenere fondata la contestazione sollevata a verbale dal difensore della ricorrente quanto a questa missiva (per la discrepanza risultante dalla ricevuta di ritorno che indica via *omissis* e non via *omissis*), dalla lettera A.R. del 30.10.2017 con la quale sono stati richiesti proprio i contributi per cui è causa. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente anche la lettera del 2017, pacificamente ricevuta dalla ricorrente, si riferisce ai contributi "a percentuale o eccedenti il minimale" dovuti dalla stessa ricorrente per gli anni 2012/2013 alla Gestione Artigiani/Commercianti dell'Inps (v. il prospetto riepilogativo della situazione debitoria ad essa allegato), preannunciando senza possibilità di equivoci l'avviso di addebito per cui è causa ("in caso di mancata regolarizzazione i crediti indicati nel prospetto allegato verranno richiesti tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo"). Una volontà chiarissima.

Del resto è noto il principio in base al quale l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento (per tutte: Cass. n. 10388/2014).

Ed è pure noto, quanto al contenuto, che "in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto"(così, ad es., Cass. n. 17123 del 25.8.2015).

Inoltre, quanto alla non corrispondenza degli importi richiesti: "in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese" (così, Cass. 15/03/2006 n. 5681).

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Dovendosi ricordare che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Inps che si liquidano in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario (15%) iva e cpa.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com